

**ASSOCIAZIONE ACCADEMIA ITALIANA BUONE MANIERE,
GALATEO E COSTUME**

Via di Sannio 61, 00183 Roma

Cod. fisc. 97750710580

**VERBALE DEL 15/11/2019
ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di novembre alle ore 17:30, presso la sede di Via Sannio 61 in Roma, si è riunita l'Assemblea straordinaria, totalitaria in quanto presenti tutti i soci dell'associazione "accademia italiana buone maniere, galateo e costume", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.
2. trasferimento della sede legale in Via Pesaro 19 00176 Roma.

1. Per quanto riguarda il primo punto posto all'ordine del giorno:
il Presidente, a seguito del mandato conferito dall'assemblea dei soci in data 22 marzo 2019 al Consiglio Direttivo di redigere una proposta di nuovo statuto che accogliesse le prescrizioni previste dal Codice del Terzo Settore al fine di proseguire il rapporto associativo con la qualifica di APS e di richiedere l'iscrizione all'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta diventato operativo, rende noto il lavoro svolto e illustra le modifiche apportate.

I soci, accolte con favore le proposte di modifica e viste le ragioni di opportunità e convenienza già discusse in sede di assemblea tenutasi in data 22 marzo 2019, deliberano all'unanimità di approvare il nuovo statuto e di proseguire il rapporto associativo nella veste di Associazione di Promozione Sociale. Il nuovo testo dello statuto viene allegato al presente verbale.

I soci danno mandato al Presidente ad espletare tutti gli adempimenti conseguenti a tale decisione e ad apportare eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del codice del terzo settore.

2. Per quanto riguarda il secondo punto posto all'ordine del giorno:
il Presidente illustra le ragioni che determinano il trasferimento della sede legale in Via Pesaro 19 00176 Roma.

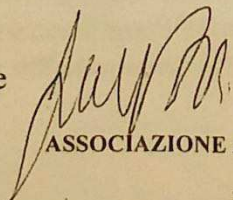
I soci dopo breve discussione deliberano all'unanimità di approvare il trasferimento della sede legale dell'Associazione in Via Pesaro 19 00176 Roma.

Alle ore 20:00 viene dichiarata sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Samuele Briatore



ASSOCIAZIONE ACCADEMIA ITALIANA BUONE MANIERE,
GALATEO E COSTUME
Via di Sannio 61, 00183 Roma
Cod. fisc. 97750710580

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 1
Trastevere

N. 8774

Serie 3

Data 1 NOV 2019

REGISTRATO
CON EURO

esente

IL DIRIGENTE

RICASCIATO CON MARCA-BUONE € 9,80

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



STATUTO

**Accademia italiana buone maniere, galateo e costume
Associazione di Promozione Sociale**

ART. 1 – Denominazione e sede

E' costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, dell'art. 35 D. Lgs 117/2017 e del Codice civile l'Ente del Terzo Settore denominato: accademia italiana buone maniere, galateo e costume APS, assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale - ente del terzo settore - non riconosciuta o riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Pesaro 19, nel Comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del codice civile, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3 – Finalità

L'associazione si propone di svolgere attività ricreative e di tempo libero nei settori: cultura, sport, turismo, promozione e solidarietà sociale.

In particolare sono compiti dell'associazione:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini aderenti ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del consumatore e più in generale del cittadino;
- b) favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra soci, circoli ed altre organizzazioni democratiche;
- c) avanzare proposte ad enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del territorio (comitati di quartiere, di settore, circoscrizionali, di scuola, di istituto, ecc.) per un'adeguata programmazione culturale sul territorio;
- d) promuovere ed organizzare iniziative, servizi ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, ivi compresa, l'attività di gestione di sale di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio, prodotti di interesse al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti;
- e) organizzare corsi, manifestazioni, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti;
- f) favorire la diffusione del galateo tra le nuove generazioni.

ART. 4 – Oggetto sociale e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, previsti dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere sono:

- ✓ d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ✓ g) formazione universitaria e post-universitaria;
- ✓ h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ✓ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ✓ v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ✓ w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione nello svolgere tali attività si propone di:

- a) organizzare una biblioteca dedicata al galateo;
- b) organizzare corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
- c) organizzare manifestazioni artistiche, spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi nazionali e internazionali;
- d) favorire la conoscenza del galateo e delle buone maniere nelle scuole;
- e) promuovere inoltre queste e altre iniziative sociali che siano ritenute idonee al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 - Attività diverse:

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, nei limiti e nelle forme previste dalla legge e dallo statuto e adeguatamente documentate. L'assemblea dei soci deciderà sull'esercizio delle attività diverse su proposta motivata presentata da parte del Consiglio Direttivo sulla base delle maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 6 – Ammissione dei soci

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, altre associazioni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa è intransmissibile ad eccezione del caso di morte dell'associato e non è né ripetibile né rivalutabile.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico e finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di utilità sociale;
3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8- Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Organo di controllo.

ART. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o nel sito web dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando lo richiede almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- I. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- II. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- III. approva il bilancio;
- IV. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- V. delibera sull'esclusione degli associati,
- VI. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- VII. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- VIII. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- IX. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; in seconda convocazione sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti indipendentemente dal numero dei soci intervenuti. Le volontà dei soci sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, oppure quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
7. Per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da un numero di componenti compreso tra tre e cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Agli amministratori dell'associazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo redatti nelle forme e nelle modalità previsti dalla legge.

ART. 16 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente, se non provvede l'assemblea, è nominato e revocato tra i suoi membri dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 17 - Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 sarà nominato l'organo di controllo, anche monocratico, per svolgere le seguenti attività:

1. vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

3. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
5. esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sarà nominato l'organo di revisione legale dei conti, anche monocratico.

ART. 19 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, facendo richiesta al Presidente dell'organo interessato.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) attività di raccolta fondi;
- 6) rimborsi da convenzioni;
- 7) entrate da attività commerciali secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- 8) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È

compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 23 - Bilancio sociale

Nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 sarà redatto il bilancio sociale.

ART. 24 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti e nelle modalità previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, oltre che dalle norme dell'ordinamento e di settore.

ART. 25 - Assicurazione dei volontari

I volontari soci e non soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 co. 6. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Approvato a Roma in Via Sannio 61 dall'Assemblea straordinaria dei soci del 15 Novembre 2019.